SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Libera università «Maria SS. Assunta» di Roma

Scuola superiore «Sant'Anna» di Pisa

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2001 del settore industria.

01A6856

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL. (Avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001).

01A6399

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. **241.**

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera *c)*, 12, comma 1, lettere *n)*, *o)* e *q)*, 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visti gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i princìpi e i criteri direttivi già previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti di costituzione e disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Considerato altresì, che il citato articolo 7, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Sentite in data 28 novembre 2000 e 3 gennaio 2001 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nel termine previsto;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 marzo 2001, del 28 marzo 2001 e del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della difesa e con i Sottosegretari previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro della difesa;

c) Ministero: il Ministero della difesa;

d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;

f) Ruolo unico: il ruolo unico dei dirigenti previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio per la politica militare;

e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

f) il Servizio di controllo interno;

g) il Servizio pubblica informazione;

h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali; salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità. Assolve altresì ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. Ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, il capo di Gabinetto, d'intesa con i responsabili, definisce l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione.

4. Il Ministro può essere coadiuvato da un portavoce, anche estraneo alla pubblica amministrazione, ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all'albo dei giornalisti, elenco professionisti. Se nominato, il portavoce, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Servizio pubblica informazione, d'intesa con il capo del Servizio, e risponde direttamente al Ministro.

5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza nell'esercizio delle sue funzioni ed iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio, e risponde direttamente al Ministro.

6. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed è dotato di adeguata autonomia operativa.

7. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del consigliere diplomatico.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della Segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati. Con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, sono nominati, nell'ambito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo unico o gradi equiparati, due o più vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno civile, uno dei quali con funzioni vicarie. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative che possono essere affidate al coordinamento dei vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano gli ufficiali aiutanti del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa Parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali nonché con le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti Parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici del Ministero. Il capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

4. L'Ufficio per la politica militare svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico, anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. L'Ufficio opera in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa per quanto concerne la fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, l'elaborazione delle direttive e delle deci-

sioni di competenza del Ministro e la verifica degli effetti delle determinazioni assunte dall'organo politico. L'Ufficio può promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali nei settori di propria competenza.

5. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

6. Il Servizio pubblica informazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; concorre a predisporre i materiali per gli interventi del Ministro; coadiuva il Ministro nella predisposizione delle direttive per le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale. Al Servizio è preposto un capo ufficio che opera in raccordo con il portavoce del Ministro, se nominato.

7. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato si occupano della corrispondenza privata del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d),* e comma 2, lettera *a)*, 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Servizio riferisce in via riservata al Ministro sulle risultanze delle analisi effettuate e redige per lo stesso, con cadenza periodica stabilita dal Ministro o almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

3. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti alle attività del Ministero e ha facoltà di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.

4. Le attività di controllo interno sono svolte da esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

5. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale retto da un dirigente del ruolo unico incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, non superiore a venti unità, tra le quali due dirigenti della seconda fascia del ruolo unico e due brigadieri generali o colonnelli. Al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 5.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il capo di Gabinetto è nominato fra gli ufficiali generali o ammiragli.

2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo unico ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Il capo dell'Ufficio per la politica militare è nominato fra il personale militare e civile della pubblica amministrazione, in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere altresì nominato tra persone estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

4. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

5. Il capo del Servizio pubblica informazione è nominato fra il personale militare e civile della pubblica amministrazione, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, ovvero tra operatori del settore dell'informazione estranei alla pubblica amministrazione iscritti all'albo dei giornalisti, elenco professionisti.

6. Il capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

7. I capi degli uffici di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6, nonché i membri del Servizio di controllo interno sono nominati dal Ministro per la durata massima del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione dei Sottosegretari interessati.

8. Agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 5 dell'articolo 4 si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

9. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 6.

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *f)* e *h)*, è stabilito complessivamente in 152 unità. Entro tale contingente complessivo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, ai sensi dell'articolo 45, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti dal Ministro su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 2.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo dell'Ufficio per la politica militare, dal capo del Servizio pubblica informazione, dal Consigliere diplomatico, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 7.

Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 6, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il trattamento economico complessivo del capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. Al capo dell'Ufficio per la politica militare, ad uno dei membri del Servizio di controllo interno e al Consigliere giuridico, se nominato, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

4. Al capo della Segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

5. Al portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000. Al capo del Servizio pubblica informazione, qualora estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

6. Ai capi degli Uffici di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è

corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. Il capo del Servizio pubblica informazione dipendente da pubblica amministrazione mantiene il proprio trattamento economico ed il predetto emolumento accessorio gli è corrisposto in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per il personale delle Forze armate equiparato a dirigente del ruolo unico, l'indennità è determinata, tenendo conto del grado rivestito e fermi restando i limiti indicati al comma 7 ed al presente comma, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita al capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme con esso incompatibili e, in particolare:

a) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

b) il decreto del Ministro 4 agosto 1999, n. 406, ad eccezione dell'articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale previsto dall'articolo 4, comma 5, i posti di commissario di leva sono corrispondentemente ridotti di due unità a valere sui posti di funzione resi vacanti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di commissari nel corso dell'anno 2000 che, pertanto, non vengono sostituiti. Conseguentemente la relativa dotazione organica del Ministero,

determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, viene rideterminata in numero di cinquantaquattro unità.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2001
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 7, foglio n. 298

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente:

«2. Con dcreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore, delle norme regolamentari.

(Omissis).

4-*bis*. Lorganizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentate per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo degli articoli 11, comma 1, 12, comma 1, lettere *n)*, *o)* e *q)*, 13, comma 2, e 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-m) (omissis);

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministerali;

p) (omissis);

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;».

«Art. 13. — 1. *(Omissis)*.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti».

«Art. 17. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a)* ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione e provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimnento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1».

— Il testo degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) etfettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo rispettivi ordinamenti di settore».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernente «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1999, n. 121.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione dotati di elevata professionalità».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente «Riordino e potenziamento dei meccamsmi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1997, n. 45.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2000, n. 114, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e per il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adattando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

— Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota alle premesse.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, lettera *a)*, 6 e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

«Art. 1 *(Princìpi generali del controllo interno)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a)-c) (omissis);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi pedefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo art. 8;

(omissis)».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione dello scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti allattività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni a cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai comimi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

(Omissis)».

«Art. 8 *(Direttiva annuale del Ministro)*. — 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14 del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari apportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce altresì i meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione».

— Per il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 45, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1998, n, 82, supplemento ordinario, è il seguente:

«13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sot-

tosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari può essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'art. 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. È fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole spettante».

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, è il seguente:

«Art. 5 *(Inserimento nel ruolo unico)*. — 1. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per i dirigenti già appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da inserire nel ruolo unico, di cui all'art. 4, comma 2. Entro i successivi sessanta giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni da inserire nella banca dati informatica ai sensi del predetto art. 4, comma 2.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.

3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione.

4. *(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)*.

5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima se uno o più incarichi durino complessivamente, anche per periodi non continuativi, almeno cinque anni.

6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.

7. *(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)*.

8. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti nel ruolo unico le amministrazioni sono tenute a dare immediata comunicazione al responsabile del ruolo unico per le necessarie annotazioni».

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000 recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136, è il seguente:

«Art. 7 *(Portavoce)*. — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancia dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 185, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza».

Note all'art. 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante «Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1966, n. 11, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1999, n. 406, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero della difesa e la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione di verifica dei risultati dei dirigenti» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263.

— Il testo dell'art. 4 di detto decreto è il seguente:

«Art. 4. — 1. Restano ferme le attribuzioni dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

2. Il decreto ministeriale 5 gennaio 1998, n. 39, è abrogato».

Nota all'art. 11:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998 recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1998, n. 188, supplemento ordinario.

01G0298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2001, n. **242.**

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 109 del 1988, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Criteri per l'individuazione del nucleo familiare

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere con-

siderato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.».

Art. 2.

Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.

4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

5. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresì tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-*bis*, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.».

Art. 3.

Indicatore della situazione reddituale

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: «Indicatore della situazione reddituale».

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;».

3. Alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: «a tale ultima data» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-*bis*, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.».

5. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è soppresso.

Art. 4.

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-*bis*, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.».

Art. 5.

Scala di equivalenza

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.».

Art. 6.

Dichiarazione sostitutiva unica

1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione sostitutiva unica».

2. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: «o ai centri di assistenza fiscale», sono aggiunte le seguenti: «o alla sede I.N.P.S. competente per territorio».

3. Il comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dai seguenti:

«5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-*bis*, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.

6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2001

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2001
Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 6, foglio n. 399

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2000, n. 118), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90.

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 109/1998 è il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 109/1998 è il seguente:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

— Il decreto del Presidente dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1999, n. 161.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1989, n. 132. Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4 *(Famiglia anagrafica).* — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

— Il testo dell'art. 433 del codice civile è il seguente:

«Art. 433 (*Persone obbligate*). — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero o la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

— Il testo dell'art. 441 del codice civile è il seguente:

«Art. 441 *(Concorso di obbligati)*. — Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorre alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze».

— Il testo dell'art. 711 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 711 *(Separazione consensuale).* — Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi si applica l'art. 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente».

— Il testo dell'art. 126 del codice civile è il seguente:

«Art. 126 *(Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio).* — Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti».

— Il testo dell'art. 708 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 708 *(Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente).* — Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata a modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177».

— Il testo dell'art. 333 del codice civile è il seguente:

«Art. 333 *(Condotta del genitore pregiudizievole ai figli).* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento».

— La legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1970, n. 306. Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 543 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento a favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera *d)* il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1 del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b)* e *c)* del n. 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o costituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere *b)* e *c)* del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164».

— L'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 è il seguente:

«Art. 5 *(Convivenza anagrafica).* — 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica».

— L'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n. 130/2000, è il seguente:

«2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.».

Note all'art. 2, comma 2:

— La tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n. 130/2000, è la seguente:

La scala di equivalenza:

numero dei componenti 1, parametro 1,00;

numero dei componenti 2, parametro 1,57;

numero dei componenti 3, parametro 2,04;

numero dei componenti 4, parametro 2,46;

numero dei componenti 5, parametro 2,85;

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Note all'art. 3, comma 2:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificato dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«Art. 3 *(Criteri di valutazione della situazione reddituale)*. — 1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. *Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intedono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;*

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

1-*bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:*

a) *l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;*

b) *se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1*-bis, *risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata a dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.*

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera *a)*;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera *a)*;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera *a)* ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali và assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera *a)*;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera *a)*, nonché contratti di animazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, *ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato*; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera *e)*.

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

5. *(comma soppresso)*».

Note all'art. 3, comma 3:

— Per la lettera *g)* del comma 2 dell'articolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificata dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si veda in note all'art. 3, comma 2.

Note all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificato al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«Art. 5 *(Scala di equivalenza)*. — 1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o d'impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere *a)*, *g)* ed *l)*, 49, commi 1 e 2, lettere *a)* e *c)*, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. *La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva*».

Note all'art. 6, comma 1:

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificato dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è il seguente:

«Art. 6 *(Dichiarazione sostitutiva* unica*)*. — 1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva

resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1998, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art. 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri oggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri irtermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale *o alla sede INPS competente per territorio* ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

*5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'art. 1-*bis*, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.*

6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato».

Note all'art. 6, comma 2:

— Per il comma 4 dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificata dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si veda in note all'art. 6, comma 1.

01G0297

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Loreggia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Loreggia (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Loreggia (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rogatis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Loreggia (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 16 maggio 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1743 Div. Gab. del 17 maggio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Loreggia (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rogatis.

Roma, 1° giugno 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A6869

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2001.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2001;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 4,04 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Il Ministro: DEL TURCO

01A7246

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 marzo 2001.

Collocazione nella posizione di ausiliaria degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, titolo IV;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

Ritenuto di dover provvedere a dare pubblicità al ruolo degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati in posizione di usiliaria;

Decreta:

Articolo unico

Gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati nella posizione di ausiliaria, sono nell'ordine di grado i seguenti:

1) Sibilio Angelo, Generale di brigata, nato il 12 marzo 1942 a Livorno in ausiliaria dal 31 dicembre 1995, sede di servizio Parma;

2) Puggioni Francesco, Ten. colonnello, nato il 25 agosto 1947 a Torralba (Sassari) in ausiliaria dal 15 settembre 1995, sede di servizio Cagliari.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.

Roma, 6 marzo 2001

Il Ministro: FASSINO

01A6935

DECRETO 11 giugno 2001.

Riconoscimento del titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della dott.ssa Pagano Yunta Salvina Giovanna, nata a Los Teques (Venezuela) il 26 ottobre 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di abo-

gado di cui è in possesso, conseguito il 4 ottobre 1991 presso la «Universidad Catolica Andres Bello» di Caracas (Venezuela) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritta nel «Colegio de abogados del Estado Miranda» (Venezuela), dal 9 marzo 1992, come attestato dal «Colegio de Abogados» stesso;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 29 aprile 1996, presso l'Università degli studi di Palermo;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella stessa seduta;

Decreta:

Art. 1.

Alla dott.ssa Pagano Yunta Salvina Giovanna, nata a Los Teques (Venezuela) il 26 ottobre 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 giugno 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.

01A6870

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995, 1° dicembre 1995 e 1° dicembre 1999, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2001 e scadenza 1° dicembre 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.702.283.600,00;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.281.815.958,40;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.728.854.105,28;

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.428.560.000,00,

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle semestralità successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2001 e scadenza 1° dicembre 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° giugno 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° dicembre 2001, è accertato nella misura del:

2,55% per i CCT settennali 1° dicembre 1994/2001, (codice titolo 36706), cedola n. 14;

2,55% per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002, (codice titolo 36720), cedola n. 13;

2,55% per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744), cedola n. 12;

2,35% per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006, (codice titolo 141394), cedola n. 4.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.781.855.330.120 così ripartite:

L. 429.674.251.985 per i CCT settennali 1° dicembre 1994/2001 (codice titolo 36706);

L. 359.538.825.540 per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002 (codice titolo 36720);

L. 381.611.282.620 per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002 (codice titolo 36744);

L. 611.030.969.975 per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo 141394),

e faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il direttore: CANNATA

01A7086

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 giugno 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Gonal F follitropina alfa». (Decreto UAC/C/ n. 146/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Gonal F follitropina alfa» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri EU/1//95/001/021 600 UI/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 2 ml uso sottocutaneo.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione europea del 29 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «GONAL F follitropina alfa».

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1 comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio Sanitario Nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 22-23 maggio 2001 della commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «GONAL F follitropina alfa» debba venire attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «GONAL F follitropina alfa» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

600 UI/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 2 ml uso sottocutaneo n. 032392211/E (in base 10) 0YWK0M (in base 32).

Titolare A.I.C.: Ares Serono Europe Ltd.

Art. 2.

La specialità medicinale «GONAL F follitropina alfa» classificata come segue:

600 UI/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 2 ml uso sottocutaneo n. 032392211/E (in base 10) 0YWK0M (in base 32); classe A/74.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 737.400 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.032.100 (I.V.A. inclusa).

La confezione rientra nel tetto complessivo delle vendite di specialità medicinale a base di FSH ricombinante fissato in L. 142.8 miliardi.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A6972

DECRETO 11 giugno 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kaletra». (Decreto UAC/C/ n. 145/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kaletra Ritonavir Lopinavir» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/172/001 180 capsule molli in due flaconi da 90 capsule ciascuno;

EU/1/01/172/002 180 capsule molli in blister;

EU/1/01/172/003 300 ml soluzione orale in 5 flaconi da 60 ml ciascuno + 5 siringhe.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratoires Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kaletra Ritonavir Lopinavir»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 22-23 maggio 2001 dalla commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Kaletra Ritonavir Lopinavir» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale Kaletra Ritonavir Lopinavir nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

180 capsule molli in due flaconi da 90 capsule ciascuno, A.I.C. n. 035187018/E (in base 10), 11KUBB (in base 32);

180 capsule molli in blister A.I.C. n. 035187020/E (in base 10), 11KUBD (in base 32);

300 ml soluzione orale in 5 flaconi da 60 ml ciascuno + 5 siringhe, A.I.C. n. 035187032/E (in base 10), 11KUBS (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale KALETRA RITONAVIR LOPINAVIR è classificata come segue:

180 capsule molli in due flaconi da 90 capsule ciascuno, A.I.C. n. 035187018/E (in base 10), 11KUBB (in base 32), classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 750.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.048.500 (IVA inclusa).

180 capsule molli in blister, A.I.C. n. 035187020/E (in base 10) 11KUBD (in base 32), classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 750.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.048.500 (IVA inclusa).

300 ml soluzione orale in 5 flaconi da 60 ml ciascuno + 5 siringhe, n. 035187032/E (in base 10) 11KUBS (in base 32), classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 750.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.048.500 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della Sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A6936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 aprile 2001.

Dichiarazione di non idoneità al finanziamento del progetto esecutivo presentato dal Consorzio interregionale produzioni agricole biologiche, società consortile a r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico

di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica dei sopracitati decreti direttoriali del 30 giugno 2000, n. 50888/V, e 5 luglio 2000, n. 50893/V;

Visto il verbale del gruppo tecnico di valutazione n. 20 del 6 aprile 2001, contenente, tra l'altro, le motivazioni che hanno condotto a ritenere non ammissibile il progetto esecutivo presentato dal consorzio interregionale produzioni agricole biologiche, società consortile a r.l. in quanto il consorzio non ha dimostrato di possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 3, comma 3 del decreto direttoriale 19 aprile 2000;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il progetto esecutivo presentato dal consorzio interregionale produzioni agricole biologiche, società consortile a r.l., per le motivazioni indicate nelle premesse, non è ritenuto idoneo al finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 30 aprile 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A6750

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 aprile 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso del Museo archeologico nazionale e area flegrea di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507/1997, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la nota n. 8998 del 27 marzo 2001 della soprintendenza archeologica di Napoli concernente la proposta di introdurre un biglietto cumulativo di L. 8.000 per la visita del complesso monumentale-archeologico flegreo, comprendente il museo archeologico dei Campi Flegrei, l'area archeologica di Baia, gli scavi di Cuma e l'anfiteatro Flavio e Serapeo di Pozzuoli i quali insistono su territorio storicamente e geograficamente omogeneo;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del soprintendente relativa alla soppressione dei biglietti d'ingresso di L. 4.000, per ciascuno dei siti sopra elencati e di istituire inoltre, un biglietto cumulativo di L. 16.000 per la visita del museo archeologico nazionale di Napoli e del circuito dei Campi Flegrei, per la valorizzazione di tutto l'itinerario di visita dell'area flegrea;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei *ex* decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 28 marzo 2001;

Decreta:

Il prezzo dei biglietti d'ingresso nel complesso monumentale-archeologico flegreo e del circuito di visita comprendente il museo archeologico nazionale di Napoli e l'area flegrea è così rideterminata:

complesso monumentale-archeologico flegreo comprendente:

Baia - museo archeologico dei Campi Flegrei; Baia - zona archeologica; Cuma - scavi; Pozzuoli - anfiteatro Flavio e Serapeo, L. 8.000 (€ 4,13) con validità per due giorni consecutivi.

circuito archeologico di Napoli e Campi Flegrei comprendente:

museo archeologico nazionale di Napoli e complesso monumentale-archeologico flegreo, L. 16.000 (€ 8,26) con validità per tre 3 giorni consecutivi.

I biglietti di L. 4.000 per l'ingresso nei singoli musei e siti archeologici del complesso monumentale-archeologico dei Campi Flegrei sono soppressi.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2001
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 357

01A7087

DECRETO 3 aprile 2001.

Rideterminazione del biglietto di ingresso nel Castello e Parco di Aglié.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la nota n. 3438 del 27 febbraio 2001 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino ha proposto la variazione degli importi dei biglietti d'ingresso nel Parco e Castello di Aglié, motivata dall'esigenza di adeguare le tariffe d'ingresso a quelle in vigore presso altre residenze sabaude;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei *ex* decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 28 marzo 2001;

Considerata l'opportunità di modificare i prezzi attualmente in vigore ed in particolare di elevare il biglietto d'ingresso al Castello da L. 4.000 a L. 8.000 e di introdurre un biglietto cumulativo di L. 10.000, mantenendo invariato il prezzo del biglietto d'ingresso al Parco di L. 4.000;

Decreta:

Il prezzo del biglietto d'ingresso nel Castello e Parco di Aglié è così rideterminato:

Castello: L. 8.000 (€ 4,13);

Parco: L. 4.000 (€ 2,07);

ingresso al Castello e Parco: biglietto cumulativo L. 10.000 (€ 5,16).

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2001
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 358

01A7088

DECRETO 3 aprile 2001.

Determinazione del biglietto di ingresso nel Tempietto sito a Campello sul Clitunno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507/1997, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità. Parchi e girdini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la nota n. 3653 del 16 febbraio 2001 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria concernente la proposta di istituzione del biglietto di L. 4.000 per l'ingresso nell'edificio paleocristiano del Tempietto sito a Campello sul Clitunno;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 28 marzo 2001;

Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta del soprintendente, motivata dall'aumento del flusso di visitatori registrato negli ultimi anni e tenuto anche conto del potenziamento del personale di custodia;

Decreta:

Il biglietto per l'ingresso nel Tempietto sito a Campello sul Clitunno è determinato in L. 4.000 (€ 2,07).

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2001
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 360

01A7089

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 maggio 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Live - Società cooperativa a r.l.», in Piacenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001, con il quale il rag. Piero Montesissa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Live - Società cooperativa a r.l.», con sede in Piacenza, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 31 agosto 2000;

Vista la nota con la quale il rag. Piero Montesissa comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Sbordi, con studio in Piacenza, via San Giovanni n. 38/B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Live - Società cooperativa a r.l.», con sede in Piacenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 31 agosto 2000, in sostituzione del rag. Pietro Montesissa, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6704

DECRETO 3 maggio 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Cooperativa, arte, spettacolo e turismo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Boara Polesine», in Boara Polesine.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1997, con il quale la società cooperativa mista «Cooperativa, arte, spettacolo e turismo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Boara Polesine», con sede in Boara Polesine, frazione del comune di Rovigo, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il M.tro Vittorino Valentini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo cui il M.tro Vittorino Valentini ha comunicato la propria volontà di dimettersi;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alessandro Pasian, con studio in Polesella (Rovigo), via Dè Paoli n. 235, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Cooperativa, arte, spettacolo e turismo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Boara Polesine», con sede in Boara Polesine, frazione del comune di Rovigo, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 29 marzo 1977, in sostituzione del M.tro Vittorino Valentini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6751

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Modainsieme», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile - Società cooperativa «Modainsieme» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pastore Gabriele in data 2 luglio 1985, repertorio n. 9967, registro società n. 7395/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28971/213127.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6693

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Culturale Sublacense», in Subiaco.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile - Società cooperativa «Culturale Sublacense» con sede in Subiaco, costituita per rogito notaio Floridi Giuliano in data 8 dicembre 1984, repertorio n. 4213, registro società n. 1562/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28610/208896.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6694

DECRETO 18 maggio 2001.

Conversione del decreto di scioglimento con liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Reduci», in Isola Liri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la nota ministeriale prot. n. 3074 del 22 maggio 2000 della direzione generale della cooperazione - divisione IV-5, con la quale si dispone che la Direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Considerato che le eventuali pendenze patrimoniali possono ritenersi estinte dato il tempo trascorso dalla nomina del commissario liquidatore avvenuta con decreto ministeriale 5 febbraio 1951;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 22 marzo 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota 721798 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

La conversione del decreto di scioglimento con liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998 della società cooperativa «Cooperativa Reduci a r.l.», con sede in Isola Liri, costituita per rogito notaio

dott. Savona Francesco in data 2 febbraio 1946, repertorio n. 11307/6279, registro società n. 19/1946 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 124/6227.

Frosinone, 18 maggio 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A6752

DECRETO 22 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di abitazione Alessandra soc. coop. a r.l.», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 25 maggio 1999, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di abitazione Alessandra soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Ferrara, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di abitazione Alessandra soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Ferrara, n. 5860 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Olinto Frullini nato a Torrita di Siena il 29 marzo 1942, domiciliato in Bologna, con studio in viale Oriani n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6528

DECRETO 22 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Cinque Cerri - società cooperativa a responsabilità limitata», in Ligonchio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 13 marzo 2001, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Cinque Cerri - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ligonchio (Reggio Emilia), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Cinque Cerri - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ligonchio (Reggio Emilia), registro società n. 8075, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Paolo Bertolini nato a Reggio Emilia il 20 giugno 1958 ed ivi domiciliato in via Freddi n. 172, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6530

DECRETO 22 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Euro Coop Service», in Guiglia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina del liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Società cooperativa «Euro Coop Service», con sede in Guiglia, via Di Vittorio n. 46, costituita per rogito notaio dott. Mauro Smeraldi in data 21 gennaio 1998, iscritta al n. 13805 nel registro società presso la Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Modena, B.U.S.C. n. 2770/283832, sezione di appartenenza: produzione lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 22 maggio 2001

Il direttore provinciale: MASSI

01A6673

DECRETO 22 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Full Global Service», in Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina del liquidatore, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Società cooperativa «Full Global Service», con sede in Modena, via Saragozza n. 46, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Zivieri in data 26 maggio 1998, iscritta al n. 35201 nel registro società presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Modena, B.U.S.C. n. 2796/283858, sezione di appartenenza: produzione lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 22 maggio 2001

Il direttore provinciale: MASSI

01A6672

DECRETO 22 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Campania Felix - società cooperativa a responsabilità limitata», in Pagani e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria come da verbale in data 29 giugno 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Campania Felix società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani (Salerno), in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Campania Felix - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in

Pagani (Salerno), in liquidazione, n. 4264 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Antonio Libonati nato a Napoli il 30 giugno 1959 con studio in Napoli, Piazza Carlo III n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6671

DECRETO 22 maggio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della piccola società cooperativa «Primavera», in Gattinara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che dispone la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le società cooperative e loro consorzi che omettono il pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento previsto dalla succitata normativa;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, che non effettuano il pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Visto il decreto prefettizio del 28 gennaio 1999 con il quale la piccola società cooperativa «Primavera» di Gattinara (Vercelli) veniva iscritta nel registro prefettizio delle cooperative al n. 240 - Sezione produzione lavoro;

Considerato che non è pervenuta a questa direzione alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo per il biennio 1999/2000 da parte della piccola società cooperativa «Primavera» a r.l., con sede in Gattinara (Vercelli), corso Valsesia n. 93/D;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La piccola società cooperativa «Primavera» a r.l. di Gattinara (Vercelli) è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in quanto non ha provveduto, nel biennio 1999/2000, al pagamento del contributo obbligatorio di revisione previsto dalla vigente normativa.

Art. 2.

Avverso al presente decreto è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della coop. - Div. IV.

Vercelli, 22 maggio 2001

Il direttore provinciale: FESTA

01A6669

DECRETO 22 maggio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «CO.A.PRI. a r.l.», in Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che dispone la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le società cooperative e loro consorzi che omettono il pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento previsto dalla succitata normativa;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, che non effettuano il pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Visto il decreto prefettizio del 9 luglio 1986 con il quale la società cooperativa «CO.A.PRI.» a r.l. di Vercelli veniva iscritta nel registro prefettizio delle cooperative al n. 97 - Sezione produzione lavoro;

Considerato che non è pervenuta a questa direzione alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo per il biennio 1999/2000 da parte della società cooperativa «CO.A.PRI.» a r.l. con sede in Vercelli - via Dante, 30;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.A.PRI.» a r.l. di Vercelli è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in quanto non ha provveduto, nel biennio 1999/2000, al pagamento del contributo obbligatorio di revisione previsto dalla vigente normativa.

Art. 2.

Avverso al presente decreto è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della coop. - Div. IV.

Vercelli, 22 maggio 2001

Il direttore provinciale: FESTA

01A6668

DECRETO 23 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Arcobaleno», in Larino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000 con il quale la società cooperativa edilizia «Arcobaleno», con sede in Larino (Campobasso), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Laura Maselli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Laura Maselli comunicava la rinuncia all'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Arcobaleno», con sede in Larino (Campobasso), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2000, in sostituzione della dott.ssa Laura Maselli, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6527

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Arete soc. coop.va a r.l.».

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione, prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 settembre 2000 eseguita nei confronti della cooperativa «Arete soc. coop.va a r.l.» dalla quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del 22 marzo 2001;

Decreta:

Il sig. Sassone Antonio nominato liquidatore della società cooperativa «Arete soc. coop.va a r.l.» con delibera del 1° luglio 1994, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della Direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999 dal dott. Gianpaolo Magnante, nato a Potenza il 4 giugno 1966 con studio in Potenza, Corso XVIII Agosto, n. 58.

Potenza, 24 maggio 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A6670

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Natura amica soc. coop. a r.l.», in Fermignano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 24 gennaio 2001, nei confronti della società cooperativa «Natura amica soc. coop. a r.l.», con sede in Fermignano (Pesaro), in liquidazione, registro società n. 2861, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Natura amica soc. coop. a r.l.», con sede in Fermignano (Pesaro), in liquidazione, registro società n. 2861, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con studio in Matelica (Macerata), via G. Venezian, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6529

DECRETO 28 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Parva Domus - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cittadella.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 24 marzo 2001 nei confronti della società cooperativa «Parva Domus - Società cooperativa edilizia a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1969 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa «Parva Domus - Società cooperativa edilizia a r.l.» avente sede in Cittadella, costituita per rogito notaio avv. Braccio Ugo in data 19 aprile 1958, repertorio n. 5001, registro società n. 4455, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 247/61748, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 28 maggio 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

01A6871

DECRETO 28 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.I. Costruzioni imballaggi e assemblaggi - Piccola società cooperativa a r.l.», in Agna.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 6 maggio 2000, nei confronti della società «C.A.I. - Costruzioni imballaggi e assemblaggi - Piccola società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1996 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa «C.A.I. Costruzioni imballaggi e assemblaggi - Piccola società cooperativa a r.l.», avente sede in Agna (Padova), costituita per rogito notaio dott. Tessitore Alberto in data 12 febbraio 1996, repertorio n. 61985, registro società n. 210285, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2315/275458, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 28 maggio 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

01A6872

DECRETO 28 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «CO.VI - Società cooperativa a r.l.», in Vigonza.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 27 aprile 2000, nei confronti della società «CO.VI - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1985 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa «CO.VI - Società cooperativa a r.l.», avente sede in Vigonza (Padova), costituita per rogito notaio dott. Bentivoglio Fabrizio, in data 15 febbraio 1978, repertorio n. 12154, registro società n. 11847, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1456/158426, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 28 maggio 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

01A6873

DECRETO 29 maggio 2001.

Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, capo VI, art. 25, concernente la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, con cui vengono stabilite le modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;

Ritenuta l'opportunità di approvare la delibera citata;

Decreta:

È approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, concernente «Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli», nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000, art. 25.

MODALITÀ OPERATIVE PER LA DENUNCIA D'INFORTUNIO A CARICO DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 19 aprile 2001

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Vista la propria deliberazione n. 243 del 18 maggio 2000 con la quale sono state approvate le modalità operative da seguire per dare attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 38/2000;

Vista la nota n. 12/PS/130750/DL38/2000 del 31 luglio 2000 con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale è stata inviata la citata deliberazione per l'emanazione del relativo decreto, ha formulato alcuni rilievi;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 14 dicembre 2000 presso lo stesso Ministero del lavoro, nella quale sono state affrontate e risolte le questioni sulle quali erano stati formulati i rilievi ministeriali;

Vista la relazione del direttore generale in data 11 aprile 2001 con la quale vengono riassunti lo sviluppo e gli esiti dei lavori congiunti Ministero-INAIL;

Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera:

Di approvare le sottoindicate modalità operative per la denuncia di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo. n. 38/2000:

Art. 1.

1. Il datore di lavoro agricolo è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti lavoratori agricoli a tempo determinato, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

2. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione del certificato medico.

3. Se si tratta d'infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro ventiquattro ore dall'infortunio.

4. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

5. La denuncia dell'infortunio e il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

6. Nella denuncia debbono essere altresì indicate le ore lavorate e il salario percepito dall'assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio.

7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio, che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.

8. Qualora il lavoratore agricolo autonomo non provveda, nei termini che precedono, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni dell'art. 2.

9. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne notizia all'istituto assicuratore entro ventiquattro ore.

Art. 2.

1. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 241 testo unico del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia nei termini di cui all'art. 1, non è corrisposta indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

Art. 3.

1. Il datore di lavoro agricolo deve, nel termine di due giorni dalla data di acquisizione del certificato medico, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.

2. Gli uffici ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

3. La denuncia deve indicare:

a) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

b) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;

c) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure d'igiene e prevenzione;

d) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

e) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

f) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

4. La denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.

6. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio è obbligato a darne notizia, entro ventiquattro ore, all'autorità di pubblica sicurezza se l'infortunio è seguito da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o da una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni.

Art. 4.

1. La denuncia delle malattie professionali nell'agricoltura resta disciplinata dalle norme contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, a norma di legge.

Il presidente: BILLIA

Il segretario: CHIAVARELLI

01A6703

DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Futura 87 - Società cooperativa a r.l.», in Monza e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 5 dicembre 2000 del tribunale di Monza con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Futura 87 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monza (Milano);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Futura 87 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monza (Milano), n. 36744 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ivano Carrara, nato il 17 ottobre 1960, residente in Bergamno, via dei Carpinoni n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6862

DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina sociale del Metapontino - Società cooperativa a r.l.», in Bernalda e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Preso atto dello stato di liquidazione ordinaria della società cooperativa «Cantina sociale del Metapontino - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Bernalda (Matera);

Vista la relazione dei liquidatori in data 3 aprile 2001 e ritenuto di condividere il giudizio sull'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società:

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina sociale del Metapontino - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bernalda (Matera), n. 1960 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed l'avv. Pietro Ruggi, nato a Matera il 21 luglio 1962, ed ivi domiciliato con studio in via della Croce n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6861

DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Optimum service - Società cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 19 marzo 2001, nei confronti della società cooperativa «Optimum service - Società cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», con sede in Roma, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Optimum service - Società cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», con sede in Roma, n. 222338/1995 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Laura Renata Bertelè, nata a Belluno il 28 agosto 1953, domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6860

DECRETO 31 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alta valle Argentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Molini di Triora e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria come da verbale in data 16 febbraio 2001, nei confronti della società cooperativa «Alta valle Argentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Molini di Triora (Imperia), da cui si rileva l'inefficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alta valle Argentina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Molini di Triora (Imperia), n. 1118 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Bernardino Mancinelli, nato a Imperia il 29 settembre 1962, domiciliato in Pontedassio (Imperia), via Torino n. 107, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6934

DECRETO 11 giugno 2001.

Cancellazione d'ufficio dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della «Società cooperativa agricola Tagete», in Tarquinia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La «Società cooperativa agricola Tagete», con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. Parasassi Giovanni in data 29 ottobre 1980, repertorio n. 1081, registro società n. 27/81, tribunale di Civitavecchia, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 e 1997/1998.

Viterbo, 11 giugno 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

01A6867

DECRETO 11 giugno 2001.

Cancellazione d'ufficio dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della «Società cooperativa Rosa Crepante a r.l.», in Farnese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La «Società cooperativa Rosa Crepante a r.l.», con sede in Farnese (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. Benigni Giuseppe in data 17 dicembre 1994, repertorio n. 46697, registro società n. 10416, tribunale di Viterbo, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 e 1997/1998.

Viterbo, 11 giugno 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

01A6868

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della Zurich Investments Life S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1866).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, contenente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed, in particolare, l'art. 17 concernente la conversione in euro del capitale sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Zurich Investments Life S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6;

Vista la delibera assunta in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Zurich Investments Life S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6 e 25 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

Art. 1.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Zurich Investments Life S.p.a. con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 6 *(II - Capitale)*. — Nuova determinazione del capitale sociale in € 34.000.000, diviso in n. 3.400.000 azioni da € 10 cadauna, in luogo del precedente ammontare pari a L. 66.300.000.000 diviso in n. 20.400.000 da L. 3.250 cadauna.

(Riduzione ai fini della conversione in euro, del capitale sociale da L. 66.300.000.000 a L. 65.833.180.000 con attribuzione alla riserva legale di L. 466.820.000.

Conversione del predetto capitale cosi ridotto, in € 34.000.000, nonché del valore nominale unitario delle azioni in € 10).».

«Art. 25 *(VII - Sindaci)*. — Introduzione di un nuovo terzo comma con nuova disciplina in materia di requisiti del presidente del collegio sindacale.

Introduzione del quinto e sesto comma al fine dell'individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'oggetto sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale n. 162/2000.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6707

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2001.

Ripartizione dei carichi pregressi degli uffici di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Preso atto della costituzione, in data 19 giugno 2001, di una sede staccata dell'ufficio di Genova 2, in via Morego n. 30.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

Art. 1.

La competenza degli uffici locali di Genova dell'Agenzia delle entrate è determinata sulla base degli uniti elenchi (allegato 1) in cui sono individuati gli atti che non vengono ripartiti secondo il principio generale del domicilio fiscale.

Art. 2.

Il presente atto abroga e sostituisce il decreto del direttore regionale n. 21898 del 7 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2000.

Motivazioni:

Per offrire maggiore comodità dal punto di vista logistico ai contribuenti della Valpolcevera e dei Comuni limitrofi e per migliorare il servizio ai contribuenti negli uffici di Genova, in particolare con una più ampia distribuzione del loro afflusso ai tre uffici. La sede staccata, operante presso la sede del Centro di Servizio in via Morego 30, dovrà svolgere, soprattutto, le stesse attività già svolte dall'area dei servizi di Genova 2.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 115676 del 6 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 3);

decreto del direttore regionale della Liguria protocollo n. 21898 del 7 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2000.

Genova, 11 giugno 2001

Il direttore regionale: VIOLA

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE PARTICOLARE PER UFFICIO DEI CARICHI PREGRESSI
UFFICI LOCALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA

	Ufficio di Genova 1	Ufficio di Genova 2	Ufficio di Genova 3
1. Atti pubblici ed atti privati autenticati (esclusi gli esenti) registrati dal 1/5/1998 al 12/6/2000 con relativo contenzioso	Registrati nel periodo di: mag/giu 1998 mar/apr/mag/giu 1999 mar/apr/mag/giu 2000	Registrati nel periodo di: nov/dic 1998 gen/feb 1999 nov/dic 1999 gen/feb 2000	Registrati nel periodo di: lug/ago/set/ott 1998 lug/ago/set/ott 1999
2. Atti privati non autenticati e altri atti esenti registrati dal 1/5/98 al 12/6/2000 con relativo contenzioso	Serie «3A»	Serie «3V»: Atti soggetti a valutazione	Serie «3E»: Atti pubblici e privati esenti
3. Atti pubblici e privati registrati fino al 30/4/1998 in contenzioso o comunque in corso		Intero carico	
4. Uffici del registro: campione unico (comprese le denuncie di avveramento delle condizioni sospensive presentate negli anni dal 1994 al 12/6/2000		Intero carico (sede staccata)	
5. Ufficio del registro: scritture del tribunale civile e processi verbali	Intero carico		
6. Rimborsi pregressi relativi agli uffici del registro (atti civili, bollo, successioni)		Intero carico (sede staccata)	
7. Atti giudiziari (compresi rimborsi)	Intero carico (salvo le pratiche non correnti fino al 1/5/98 che restano al 2° ufficio come archivio comune		
8. Ufficio registro bollo: tassa di concessione governativa sulla partita IVA, imposta sulle assicurazioni, imposta sui contratti di borsa, le lotterie e altro non compreso ai punti successivi	Intero carico		
9. Ufficio registro bollo: segnalazioni ACI (e relativi rimborsi), processi verbali IGE, contesti valutari, verbali su imposta di bollo, verbali su tassa di circolazione e/o circolazione, verbali SIAE, segnalazioni per imposta straordinaria su particolari beni, segnalazioni per infrazioni alle tasse di CC.GG. dei telefoni cellulari		Intero carico (sede staccata)	
10. Ufficio registro AA.GG. bollo: residuo servizio demanio: repertorio degli atti stipulati sino a tutto il 1999 e relativi adempimenti	Intero carico		
11. D.R.E.: Contenzioso relativo ai contesti di cui all'art. 16 della legge n. 408/1990 esclusi i ricorsi sui contesti valutari		Intero carico	
12. Servizi contabili effettuati precedentemente dalla ragioneria provinciale e successivamente dalle sezioni staccate			Intero servizio
13. Adempimenti previsti dall'art. 54, decreto legislativo n. 112/1999: irrogazione sanzioni al concessionario ed agli istituti di credito per mancati o tardivi riversamenti			Intero servizio

	Ufficio di Genova 1 —	Ufficio di Genova 2 —	Ufficio di Genova 3 —
14. Carichi pendenti residui al 12/6/2001 relativi ad iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici del registro, compresi i fogli di prenotazione senza iscrizione a ruolo con esclusione di quelli relativi al punto 9 del presente			Intero carico
15. Appuramento delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie (legge n. 449/1997). N.B. Tale attività sarà svolta per tutti gli uffici della Liguria		Intero carico (sede staccata)	

01A6937

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari, in Pietrasanta e Viareggio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttore regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Viste la nota n. 857 del 15 maggio 2001 con il quale il direttore dell'ufficio del registro-stralcio di Viareggio e la nato n. 4414 del 22 maggio 2001 con il quale il direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Pietrasanta hanno comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 16 e 17 maggio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'agenzia delle entrate di Pietrasanta per il giorno 18 maggio 2001;

Vista la nota n. 133 del 22 maggio 2001 con la quale il dirigente dell'ufficio locale dell'agenzia delle entrate di Pietrasanta ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Pietrasanta e dell'ufficio del registro-stralcio di Viareggio per i giorni 16 e 17 maggio 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 7 giugno 2001 prot. 66GAR ha espresso parere favorevole all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Pietrasanta e dell'ufficio del registro-stralcio di Viareggio è accertato per i giorni 16 e 17 maggio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 giugno 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A6973

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 giugno 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto

di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 6 giugno 2001, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Agrigento, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei propri locali ubicati in via Mazzini ai civici n. 253 e 5;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Agrigento, è da attribuire alla disinfestazione dei sopra citati locali, nei giorni 12 e 14 maggio 2001;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregoalre funzionamento dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Agrigento, dell'Agenzia del territorio, ubicati in via Mazzini n. 253 e n. 5, nei giorni 12 e 14 maggio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 giugno 2001

Il direttore compartimentale: DRAGONE

01A6866

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 24 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 19 maggio 1997, n. 1533, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, con il quale è stato emanato il «regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Vista la delibera del senato accademico del 5 dicembre 2000 e del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2000, con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli 4, 25 e 26 dello statuto di Ateneo, nonché l'inserimento dell'art. 61 allo statuto medesimo e l'abrogazione della tabella *A*;

Vista la nota ministeriale n. 1437 del 16 maggio 2001 dove si comunica che il Ministero non ha osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto degli articoli 4, 25, 26 e 61, abrogazione tabella *A*;

Considerato che le modifiche statutarie sono strettamente funzionali alla nuova architettura degli studi universitari delineatosi alla luce del provvedimento ministeriale sopra richiamato cui sarà data attuazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Decreta:

Allo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale del 19 maggio 1997, n. 1533, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

— gli articoli 4, 25 e 26 sono così modificati:

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

FINI E PRINCIPI

Art. 4.

Titoli di studio

1. La LUMSA rilascia i seguenti titoli di studio:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorati di ricerca (DR);

e) master universitari.

TITOLO III

Ricerca e didattica

Art. 25.

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche della LUMSA sono le seguenti:

a) le facoltà;

b) le classi di appartenenza dei corsi di studio;

c) i singoli corsi di studio;

d) i dottorati di ricerca.

Il senato accademico può inoltre, su proposta delle facoltà, istituire strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative e di servizi didattici integrativi.

Art. 26.

Corsi post-lauream

1. La LUMSA può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente

successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.

2. La LUMSA può inoltre attivare corsi di perfezionamento di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990 e dell'art. 14 della legge n. 390/1991 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.

Subito dopo l'art. 60 si aggiungono le seguenti norme transitorie:

Art. 61.

Norme transitorie

1. La LUMSA assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.

Le facoltà assicurano tuttavia agli studenti la possibilità di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti e quindi riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalla LUMSA per il conseguimento della laurea di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università qualunque ne sia la durata.

Dopo l'art. 60 la seguente tabella *A* è abrogata:

Strutture didattiche:

Facoltà di scienze della formazione:

laurea in scienze dell'educazione;

laurea in scienze della formazione primaria;

scuola diretta a fini speciali per educatori professionali;

diploma in servizio sociale;

diploma per educatore nelle comunità infantili;

diploma per tecnico di laboratorio della formazione.

Facoltà di lettere e filosofia:

laurea in lettere;

laurea in filosofia;

laurea in scienze della comunicazione;

laurea in lingue e letterature straniere;

diploma in tecnica pubblicitaria.

Facoltà di giurisprudenza:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienza dell'amministrazione;

laurea in scienze politiche;

diploma in operatore della pubblica amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.

Roma, 24 maggio 2001

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

01A6706

SCUOLA SUPERIORE «SANT'ANNA DI PISA»

DECRETO DIRETTORIALE 30 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 22;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000;

Vista la delibera n. 145 del 20 aprile 2001 con il quale il consiglio direttivo ha approvato le modifiche statutarie anche per adeguare lo statuto della scuola alle nuove disposizioni in materia di autonomia didattica;

Vista la nota direttoriale n. 3359 del 2 maggio 2001 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio direttivo della scuola nella seduta sopracitata per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota n. 1460 del 23 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame di alcuni articoli dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Vista la delibera n. 181 del 28 maggio 2001 con la quale il consiglio direttivo, esaminati i rilievi formulati nel suddetto decreto ministeriale, ha approvato con le maggioranze prescritte dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche da apportare allo statuto;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche di statuto

Lo statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 viene ulteriormente modificato secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo della scuola nella seduta del 28 maggio 2001.

Art. 2.

Testo vigente

Il testo dello statuto, opportunamente modificato secondo quanto previsto dal precedente art. 1, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 dello statuto, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Pisa, 30 maggio 2001

Il direttore: VARALDO

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA DI PISA

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e fini della scuola

La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna è un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle scienze applicate, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, nonché di curare l'alta formazione, a livello universitario e post-universitario, e la formazione continua. A tal fine la scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonché la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifico-disciplinari in essa rappresentati, anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno.

La scuola è dotata di personalità giuridica e realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e le proprie fonti interne.

L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.

La scuola è stata istituita con la legge 14 febbraio 1987 n. 41, che ha sancito l'unificazione tra la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII.

Alla scuola è annessa la fondazione «Giovanni Spitali», con compiti e funzioni stabiliti da questo statuto.

Art. 2.

Settori scientifico-disciplinari

La scuola si articola in due classi accademiche: la classe accademica di scienze sociali e la classe accademica di scienze sperimentali.

I settori scientifico-disciplinari presenti nella classe accademica di scienze sociali ricadono nell'ambito delle scienze economiche, delle scienze giuridiche e delle scienze politiche; quelli presenti nella classe accademica di scienze sperimentali ricadono nell'ambito di ingegneria industriale e dell' informazione, delle scienze agrarie e delle scienze mediche.

Per particolari programmi di attività, sostenuti da risorse specifiche, il senato accademico può proporre al consiglio direttivo l'aggregazione di altri settori scientifico-disciplinari.

Art. 3.

Sede

La scuola ha sede centrale nell'edificio storico già sede del conservatorio di Sant'Anna. Può istituire centri e poli di ricerca e formazione in altre località, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Natura collegiale della scuola

La scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.

Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 5.

Programma triennale

La scuola fonda la sua gestione sul programma triennale, previsto dal comma 5 dell'art. 56 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con tale programma, approvato dal consiglio direttivo, la scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie e attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.

Art. 6.

Corsi e titoli rilasciati

La scuola può attivare:

a) corsi integrativi per gli allievi interni ordinari, iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell'Università degli studi di Pisa affini ai settori scientifico-disciplinari individuati nell'art. 2 del presente statuto;

b) corsi di laurea specialistica di alta qualificazione scientifica, con specifiche connotazioni interdisciplinari, tramite la stipula di convenzioni con altre università italiane, anche in collaborazione con università straniere;

c) corsi di perfezionamento di durata triennale, equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987 n. 41;

d) corsi di dottorato di ricerca, in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere;

e) corsi master universitari di primo e di secondo livello;

f) altri corsi di alta formazione e di formazione continua, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo e da specifici regolamenti.

La scuola può conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.

La scuola rilascia i seguenti titoli, disciplinati nell'art. 36 del presente statuto:

a) licenza;

b) licenza specialistica;

c) laurea specialistica;

d) perfezionamento di durata triennale;

e) dottorato di Ricerca;

f) master universitario di primo e secondo livello;

g) diplomi ed attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 7.

Ammissione

L'ammissione alla scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Gli allievi della scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti da regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 8.

Ricerca scientifica

La scuola organizza l'attività di ricerca scientifica nelle proprie strutture ed in strutture esterne convenzionate.

Il senato accademico individua periodicamente e comunque in occasione della predisposizione del programma triennale di cui all'art. 5 del presente statuto grandi aree di ricerca di interesse prioritario, ove possibile a carattere interdisciplinare e con specifiche ricadute sulle attività di formazione, anche in coerenza alle linee di indirizzo contenute nel programma nazionale di ricerca del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Tali aree vengono privilegiate secondo criteri da definire da parte del consiglio direttivo nella programmazione e nell'utilizzazione di risorse e di strutture interne.

La scuola può conferire borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 9.

Cooperazione internazionale

La scuola promuove la cooperazione internazionale ed in particolare europea nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, anche con riferimento a specifici programmi di enti pubblici e privati.

A tal fine la scuola può stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria che possono prevedere anche l'istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

La scuola riconosce la validità dei corsi seguiti ovvero quelle parti dei piani di studio svolti dagli allievi presso le istituzioni universitarie estere.

Art. 10.

Collaborazioni esterne

Nel quadro della propria strategia di sviluppo delle relazioni con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca nazionali, straniere o internazionali, la scuola considera prioritario il consolidamento e il potenziamento dei rapporti con l'Università degli studi di Pisa, la scuola normale superiore e la rete delle scuole superiori. Privilegia altresì i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni di categoria e con le imprese, utili a stabilire un collegamento strutturato con il mondo sociale e produttivo, allo scopo della migliore valorizzazione delle attività di ricerca e formazione.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la scuola può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

Per lo svolgimento di attività strumentali alle attività formative e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la scuola, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato.

Art. 11.

Promozione imprese di ricerca

La scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese di ricerca e di imprese ad alto contenuto scientifico-tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato della scuola od anche di collaboratori esterni, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno.

La scuola, tramite uno specifico regolamento, provvede a definire i campi ed i modi con cui realizzare la migliore compatibilità e finalizzazione delle suddette iniziative, ai suoi fini istituzionali.

Art. 12.

Premi ed onorificenze

La scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.

Art. 13.

Collaborazione con l'associazione ex-allievi

La scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex-allievi ed in particolare riconosce e sostiene l'associazione che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi e tra questi e la scuola.

La scuola può stipulare con l'associazione ex-allievi una convenzione che disciplini i campi di collaborazione e le modalità di reciproca erogazione di contributi finanziari.

Un rappresentante dell'associazione ex-allievi è membro, a titolo consultivo, del consiglio direttivo della scuola.

Art. 14.

Rapporti con la fondazione «Giovanni Spitali»

La fondazione «Giovanni Spitali» si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti e contributi esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della scuola.

Le iniziative assunte dal Consiglio di amministrazione della fondazione sono sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti i compiti istituzionali della scuola, ad apposita delibera da parte del consiglio direttivo integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 24. La delibera menziona espressamente il contributo della fondazione.

La fondazione si propone altresì di provvedere, in tutto o in parte, alla copertura economica di posti aggiuntivi di allievi interni ordinari, di perfezionamento e di dottorato recanti il nome «Giovanni Spitali».

Art. 15.

Principi di amministrazione e di organizzazione

Nell'attività amministrativa e gestionale la scuola si ispira ai principi di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'organizzazione ed il funzionamento della scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.

Art. 16.

Fonti di finanziamento e patrimonio

Le fonti di finanziamento della scuola sono:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di borse di studio e alla promozione di attività culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;

c) proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.

La scuola si avvale per le sue attività istituzionali e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Titolo II

FONTI NORMATIVE

Art. 17.

Fonti interne

La scuola, nel rispetto dei principi della legislazione vigente e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari, gerarchicamente subordinati secondo detto ordine.

I regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono.

I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.

I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.

Art. 18.

Modalità di approvazione

I regolamenti e i manuali della scuola sono approvati a maggioranza degli aventi diritto:

a) dal consiglio direttivo, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al regolamento generale, al regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti, e per quanto attiene agli altri regolamenti e manuali che incidono sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonché sull'organizzazione della scuola;

b) dal senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti didattici, al regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno, al regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori e agli altri regolamenti e manuali che incidono sui profili attinenti l'attività didattica e di ricerca, nonché sull'organizzazione della vita collegiale.

I regolamenti e i manuali che contengono parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio direttivo sono approvati nella loro interezza da ambedue gli organi.

I disciplinari sono approvati con provvedimento del direttore del centro di spesa interessato.

Art. 19.

Emanazione ed entrata in vigore

I regolamenti e i manuali della scuola sono emanati con decreto del direttore, i disciplinari con provvedimento del direttore del centro di spesa, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo della scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.

Titolo III

ORGANI DIRETTIVI E ACCADEMICI

Art. 20.

Organi della scuola

Gli organi di governo della scuola sono:

a) il direttore;

b) il consiglio direttivo;

c) il senato accademico.

Sono altresì organi della scuola:

a) i presidi;

b) i consigli delle classi accademiche;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 21.

Direttore

Il direttore è eletto a scrutinio segreto fra i professori di prima fascia, a tempo pieno, ordinari e straordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori di prima e seconda fascia, al rappresentante dei ricercatori nel consiglio direttivo, ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli delle classi accademiche, a tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai rappresentanti degli allievi nel consiglio direttivo ed al rappresentante dell'associazione ex-allievi nel consiglio direttivo.

Il direttore è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore ha la rappresentanza legale della scuola ed è responsabile della sua gestione. Emana atti amministrativi ed esercita ogni competenza che non sia attribuita ad altri organi dalla legge, dallo statuto e dalle altre fonti interne. Convoca e presiede il consiglio direttivo e il senato accademico, curando l'esecuzione delle rispettive delibere. Propone inoltre al consiglio direttivo i nominativi dei direttori dei centri di spesa di cui all'art. 28.

Il direttore può delegare la legale rappresentanza della scuola, per l'esercizio di particolari funzioni, ai vice direttori, ai presidi delle classi accademiche e al direttore amministrativo.

Art. 22.

Vice direttori

Il direttore designa, per la durata del suo mandato, un vice direttore vicario scelto fra i professori di prima fascia a tempo pieno della scuola, appartenente di norma ad una classe accademica diversa da quella del direttore.

Il vice direttore vicario, oltre a poter essere delegato ai sensi dell'art. 21 ultimo comma, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Per specifici compiti organizzativi e gestionali, possono essere nominati dal direttore uno o più vice direttori, di cui non più di uno esterno alla scuola con la qualifica di vice direttore aggiunto.

Nel caso di attribuzione delle responsabilità amministrativo-contabili di un centro di spesa di cui all'art. 28, la nomina del vice direttore è disposta dal consiglio direttivo, su proposta del direttore.

Art. 23.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da:

a) il direttore;

b) il vice direttore vicario;

c) il direttore amministrativo;

d) i presidi delle classi accademiche;

e) un rappresentante dei professori di prima fascia;

f) un rappresentante dei professori di seconda fascia;

g) un rappresentante dei ricercatori;

h) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca;

i) un rappresentante degli allievi interni ordinari di I livello;

l) un rappresentante degli allievi di II livello;

m) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

n) un dirigente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

o) un dirigente del Ministero del tesoro;

p) un membro designato dalla regione Toscana.

Partecipano a titolo consultivo:

q) un rappresentante dei soggetti privati che si impegnano a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio della scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati;

r) un rappresentante dell'associazione ex-allievi;

s) i direttori dei centri di spesa nominati ai sensi del presente articolo;

t) il vice direttore aggiunto designato ai sensi dell'art. 22, ultimo comma.

I membri di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *m)* sono eletti dalle rispettive categorie. All'elezione del membro di cui alla lettera *g)* concorrono anche i ricercatori a tempo determinato; all'elezione del membro di cui alla lettera *h)* concorrono anche gli allievi dei corsi master di II livello; all'elezione del membro di cui alla lettera *l)* concorrono anche gli allievi dei corsi master di I livello. I membri di cui alle lettere *n)* e *o)* sono scelti dalla scuola tra i dirigenti in servizio presso i rispettivi Ministeri; il membro di cui alla lettera *p)* è nominato dalla giunta regionale. Il membro di cui alla lettera *r)* è designato dal consiglio direttivo dell'associazione ex-allievi. I membri di cui alle lettere *p), q)* e *r)* non possono essere docenti universitari o dipendenti universitari. La mancata designazione di membri non condiziona la regolare costituzione del consiglio.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni. È presieduto dal direttore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.

Il consiglio è organo di programmazione, indirizzo e controllo della scuola.

A tal fine:

a) determina gli obiettivi e i programmi generali dell'attività della scuola ed in particolare approva il programma triennale di cui al precedente art. 5;

b) viene informato dal direttore sull'attività e sul funzionamento della scuola;

c) esamina l'esito degli atti di programmazione e di indirizzo, la gestione della scuola e lo stato di attuazione del bilancio preventivo.

Il consiglio direttivo inoltre:

a) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

b) approva le proposte di modifica dello statuto;

c) approva le fonti interne di sua competenza e le relative modifiche;

d) programma annualmente il numero dei posti di allievo da mettere a concorso; può altresì istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche fermo restando anche quanto previsto dall'art. 14, comma 3;

e) determina, in sede di approvazione del programma triennale di cui all'art. 5, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli delle classi accademiche, la consistenza numerica dell'organico dei professori e dei ricercatori;

f) determina, in sede di approvazione del programma triennale di cui all'art. 5, l'organico del personale tecnico-amministrativo su proposta del direttore amministrativo;

g) nomina, su proposta del direttore della scuola, i direttori dei centri di spesa;

h) determina la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi di governo della scuola;

i) delibera di attribuire indennità di carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni;

l) determina la misura di eventuali incentivazioni da attribuire al personale docente impegnato, con particolari responsabilità, nella gestione di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale e/o nella progettazione e nello svolgimento di corsi di alta formazione e di formazione continua;

m) determina la misura dei premi assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'assunzione di particolari cariche o dallo svolgimento di particolari mansioni;

n) può, nell'interesse della scuola e sentito il senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, e previa verifica della compatibilità con l'impegno di ricerca e di insegnamento dell'interessato, a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, svolti in collaborazione con la scuola;

o) può affidare incarichi a svolgere specifiche attività rientranti nelle competenze del consiglio stesso ai sensi delle leggi e dello statuto, determinandone modalità, limiti ed indennità;

p) delibera sulle questioni che il direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;

q) esercita ogni altra competenza prevista da norme, dallo statuto e dalle fonti interne.

Art. 24.

Senato accademico

Il senato accademico è composto da:

a) il direttore;

b) i presidi delle classi accademiche;

c) il vice direttore vicario a titolo consultivo.

Su invito del direttore possono partecipare al senato, a titolo consultivo, gli altri vice direttori ed i rappresentanti degli allievi in consiglio direttivo; questi ultimi sono inoltre sentiti quanto ne facciano motivata richiesta.

Le funzioni di segretario del senato sono svolte dal direttore amministrativo.

Il senato individua gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca, coordinando l'attività delle due classi accademiche; esercita la competenza disciplinare.

Il senato è competente altresì in materia di:

a) chiamate di professori di ruolo di prima fascia, assegnazione a settori scientifico-disciplinari, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di prima fascia;

b) chiamate di professori di ruolo di seconda fascia, assegnazione a settori scientifico disciplinari, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di prima e di seconda fascia;

c) assegnazione a settori scientifico-disciplinari di posti di ricercatore a tempo indeterminato e a tempo determinato, con la partecipazione estesa a tutti i professori di prima e seconda fascia ed ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli delle classi accademiche;

d) approvazione e modifica delle fonti interne di sua competenza.

Allo scopo di realizzare una più ampia partecipazione ed il migliore coordinamento delle attività, il senato, su proposta dei presidi, può riunirsi in seduta allargata ai membri dei consigli delle classi accademiche competenti a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il senato può delegare ai consigli delle classi accademiche l'adozione di provvedimenti su oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato.

Il senato, su proposta del direttore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Per la trattazione di temi di comune interesse, il senato può integrarsi con la partecipazione del rettore dell'Università degli studi di Pisa e dei presidi delle facoltà dello stesso ateneo operanti nei settori scientifico-disciplinari di cui al precedente art. 2.

L'ordine del giorno del senato accademico così integrato è definito dal direttore della scuola, sentito il rettore dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 25.

Presidi

I presidi sono eletti per la durata di un quadriennio accademico dai rispettivi consigli delle classi accademiche fra i professori di prima fascia a tempo pieno ordinari e straordinari appartenenti alla classe accademica.

I presidi, nominati con decreto del direttore, durano in carica quattro anni accademici e non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.

I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali, esercitando le funzioni loro attribuite dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne e dando attuazione alle delibere dei consigli delle classi accademiche.

I presidi riportano al senato accademico le indicazioni emerse nei consigli delle classi accademiche.

Art. 26.

Consigli delle classi accademiche

I consigli delle classi accademiche sono composti da:

a) il preside;

b) i professori di prima e di seconda fascia;

c) un rappresentante dei ricercatori per ogni settore scientifico-disciplinare;

d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato per ogni settore scientifico-disciplinare, di cui al precedente art. 2;

e) un rappresentante degli allievi dei corsi interni ordinari di I livello per ogni settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 2;

f) un rappresentante degli allievi di II livello per ogni settore scientifico-disciplinare, di cui al precedente art. 2.

I membri di cui alle lettere *c), d), e)* e *f)* sono eletti dalle rispettive categorie. All'elezione dei membri di cui alla lettera *c)* concorrono anche i ricercatori a tempo determinato; all'elezione dei membri di cui alla lettera *d)* concorrono anche gli allievi dei corsi master di II livello; all'elezione dei membri di cui alla lettera *f)* concorrono anche gli allievi dei corsi master di I livello.

I membri di cui alle lettere *d), e)* e *f)* durano in carica un anno, i membri di cui alla lettera *c)* un quadriennio, salvo esigenze di rinnovo anticipato delle cariche.

All'inizio dell'anno accademico il consiglio di ciascuna delle due classi accademiche si riunisce in seduta allargata ai ricercatori delle classi accademiche per approvare il programma delle attività didattiche e tutoriali, secondo gli indirizzi definiti dal senato accademico e dai consigli delle classi accademiche.

Su invito del preside possono partecipare, con voto consultivo, al consiglio della classe accademica di scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.

I consigli delle classi accademiche coordinano le attività didattiche e di ricerca dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla classe accademica. Esercitano anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli delle facoltà universitarie, entro i limiti stabiliti dallo statuto.

Art. 27.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della scuola.

Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del collegio sono proposti dal direttore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio direttivo. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati consecutivamente più di una volta. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina.

I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Titolo IV

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI GESTIONE

Art. 28.

Centri di spesa

Le attività didattiche e scientifiche della scuola sono supportate da strutture operative istituite con delibera del consiglio direttivo, da porre sotto la responsabilità di un direttore nominato dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 22, e dotate di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15 e disciplinate dalle fonti interne di cui all'art. 17.

Il consiglio direttivo può istituire altresì unità organizzative di servizio, anche a carattere temporaneo, per lo sviluppo e la gestione di progetti o attività preventivamente individuate e definite, facendo ricorso se del caso all'istituto del funzionario ordinatore, dotandole di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15.

Il consiglio direttivo al momento della sua istituzione determina il grado di autonomia di tali centri di spesa secondo due distinte categorie:

a) centri di spesa di tipo A con autonomia finanziaria e di bilancio;

b) centri di spesa di tipo B con autonomia di spesa nell'ambito del bilancio della scuola.

Art. 29.

Classi accademiche

La scuola si articola, ai sensi dell'art. 2, nella classe accademica di scienze sociali e nella classe accademica di scienze sperimentali.

Afferiscono alla classe accademica di scienze sociali i professori e i ricercatori in servizio alla scuola, inquadrati ai sensi della legge 19 novembre 1990 n. 341, in settori scientifico-disciplinari, appartenenti ad uno dei seguenti settori: scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche.

Afferiscono alla classe accademica di scienze sperimentali i professori e i ricercatori in servizio alla scuola inquadrati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari appartenenti ad uno dei seguenti settori: ingegneria industriale e dell'informazione; scienze agrarie; scienze mediche.

Afferiscono alle classi accademiche, in ragione dei rispettivi settori scientifico-disciplinari e relativamente alle questioni di loro interesse, gli allievi, i professori a contratto e i «visitatori».

Afferiscono alla classe accademica di scienze sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.

Il senato accademico delibera l'afferenza ad una delle due classi accademiche dei docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari non appartenenti ad uno dei settori di cui all'art. 2 del presente statuto.

Art. 30.

Centri e laboratori di ricerca

Il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, può istituire centri e laboratori per favorire lo sviluppo di settori di particolare rilevanza, da collocare in diretto collegamento con la struttura operativa preposta alle attività di ricerca, istituita ai sensi dell'art. 28, comma 1. All'attività dei centri e laboratori partecipano professori, ricercatori, tecnici e allievi della scuola e possono essere aggregati soggetti esterni interessati alle attività svolte.

La direzione dei centri e dei laboratori è affidata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore.

Titolo V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 31.

Corsi integrativi per gli allievi interni ordinari

I corsi ordinari di I e di II livello, di cui all'art. 6 lettera *a),* hanno la stessa durata, rispettivamente, dei corrispondenti corsi di laurea e di laurea specialistica dell'Università degli studi di Pisa.

Il regolamento didattico di ateneo disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università degli studi di Pisa ed alle attività formative interne della scuola.

Art. 32.

Corsi di laurea specialistica

I corsi di laurea specialistica, istituiti su convenzione con altre università nazionali, anche in collaborazione con università straniere, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea specialistica sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

Art. 33.

Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca

I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 6 lettere *c)* e *d)* hanno durata non inferiore a tre anni.

Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico-didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalità di ammissione alla discussione della tesi.

Art. 34.

Master universitari

I master universitari di primo e secondo livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stages, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.

Per compiti di supporto alle attività didattiche e di tutorato può essere attivata la figura del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico-scientifica e professionale.

Art. 35.

Altri corsi di formazione

La scuola può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, di varia durata, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati, che ne assicurino la copertura delle spese.

Art. 36.

Titoli

La scuola rilascia il titolo di licenza agli allievi interni ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza entro sei mesi dalla data di conseguimento della laurea.

La scuola rilascia il titolo di licenza specialistica agli allievi interni ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza specialistica entro un anno dalla data di conseguimento della laurea specialistica.

La scuola rilascia la laurea specialistica altresì agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 32 del presente statuto.

La scuola rilascia il titolo di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studio di durata almeno triennale e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di perfezionamento.

La scuola rilascia il titolo di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di dottorato.

La scuola rilascia il master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.

Il rilascio degli altri diplomi e attestati previsti dall'art. 6 del presente statuto, è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 37.

Titolo di perfezionamento a candidati esterni

Su parere favorevole di tre studiosi della materia designati dal direttore, il senato accademico può ammettere in via eccezionale a sostenere l'esame per il conferimento del titolo di perfezionamento, laureati italiani o stranieri i quali, ancorché non allievi della scuola, abbiano dimostrato, per studi compiuti e pubblicazioni fatte, notevoli capacità scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il titolo di perfezionamento stesso.

Titolo VI

ALLIEVI

Art. 38.

Allievi interni ordinari della scuola

Sono allievi interni ordinari della scuola gli allievi che, essendo risultati vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 7, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico di ateneo.

In attuazione dell'art. 6, lettera *a)* dello statuto, entro il mese di marzo, il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, determina il numero dei posti di allievo interno ordinario da mettere a concorso per l'anno accademico successivo e approva i relativi bandi.

La scuola garantisce di norma agli allievi interni l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo quanto previsto al successivo art. 43.

Art. 39.

Allievi dei corsi di laurea specialistica

Sono allievi dei corsi di laurea specialistica istituiti dalla scuola, ai sensi dell'art. 6, lettera *b),* gli allievi che avendo superato le prove previste nel relativo bando di concorso sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.

Il consiglio direttivo può deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennità di alloggio agli allievi suddetti, secondo criteri e modalità da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilità degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

Art. 40.

Allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato

Sono allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca gli allievi che, essendo risultati vincitori nel relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi di insegnamento.

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente il numero dei posti da mettere a concorso per i diversi tipi di corsi ed approva il relativo bando di concorso, specificando il numero dei posti disponibili nelle strutture collegiali e le modalità per concorrere alla loro assegnazione.

Art. 41.

Allievi aggregati

Il senato accademico, su proposta della classe accademica competente, può attribuire, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti ad università nazionali o straniere che intendono iscriversi e frequentare corsi impartiti nella scuola.

Agli allievi aggregati possono essere rilasciati attestati di frequenza o crediti didattici, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici.

Art. 42.

Obblighi didattici

Il regolamento didattico di ateneo stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi.

Gli allievi interni ordinari di I e II livello devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico di ateneo.

Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allievi.

Art. 43.

Diritto allo studio

La scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato», disciplinato con regolamento in conformità all'art. 13 della legge 19 novembre 1990 n. 341, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la scuola può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

La scuola garantisce di norma l'accoglienza degli allievi ordinari interni nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo le norme regolamentari interne che disciplinano, tra l'altro, i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti e la corresponsione del contributo didattico fissato di anno in anno dal consiglio direttivo, il quale può anche concedere l'accesso alle strutture di servizio e deliberare contributi a favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla scuola.

La scuola promuove, in conformità all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attività connesse ai servizi resi.

I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti a fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle università e dalle regioni.

Art. 44.

Attività culturali, sportive e ricreative

La scuola promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli allievi, i quali possono dar vita anche a forme associative che il consiglio direttivo può riconoscere.

Art. 45.

Assemblea degli allievi

Gli allievi dei corsi di laurea e di laurea specialistica, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato costituiscono l'assemblea degli allievi. L'assemblea degli allievi può essere convocata per una sola delle sue componenti.

Il funzionamento dell'assemblea è stabilito con apposito regolamento.

Titolo VII

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 46.

Organizzazione e organico

L'organizzazione funzionale e amministrativa della scuola è definita con delibera del consiglio direttivo, sentito il direttore amministrativo e codificata nel manuale di organizzazione.

Alle strutture viene assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con l'organico adottato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo.

Art. 47.

Direttore amministrativo

Il direttore amministrativo sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed è responsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del consiglio direttivo e del direttore della scuola, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il direttore nella esecuzione delle delibere degli organi di governo della scuola.

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore ad un dirigente della scuola, di altra università, o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche.

L'incarico è attribuito a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due anni e può essere rinnovato.

Art. 48.

Nucleo di valutazione

La scuola istituisce un «nucleo di valutazione» per l'analisi dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture e del rendimento dell'attività svolta verificando con idonee modalità il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il nucleo di valutazione è definito dal direttore della scuola in coerenza con la normativa vigente ed è nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato.

Ai componenti del suddetto organismo può essere attribuita un'indennità di carica.

Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della scuola.

La scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del nucleo nonché l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, con la possibilità di istituire a supporto del nucleo stesso un'unità organizzativa capace di migliorare le funzioni di programmazione e controllo dell'attività gestionale.

Art. 49.

Incarichi dirigenziali

La direzione di strutture di livello dirigenziale può essere affidata per una sola unità, con contratto di diritto privato e a tempo determinato, a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli delle professioni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Art. 50.

Valorizzazione della professionalità

La scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.

Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionali.

Art. 51.

Professori a contratto e visitatori

La scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione nella cultura, nelle professionalità e nelle attività produttive per lo svolgimento di attività formative, di ricerca e di consulenza scientifica.

La scuola, in regime di reciprocità, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può altresì avvalersi di docenti di istituzioni italiane, straniere o internazionali, con la qualifica di professore visitatore.

Art. 52.

Ricercatori a tempo determinato

La scuola può istituire posti di ricercatore a tempo determinato, assimilati alla figura di ricercatore di ruolo, da attivare mediante contratti di diritto privato, per la durata massima di quattro anni rinnovabili una sola volta.

I ricercatori a tempo determinato costituiscono elettorato attivo per la rappresentanza dei ricercatori nel consiglio direttivo e nei consigli delle classi accademiche.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* con immediata efficacia di tutte le sue disposizioni che non richiedono di essere applicate con ulteriori fonti interne.

Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la scuola le norme con lo stesso incompatibili.

Art. 54.

Altre disposizioni

Tutti gli organi della scuola in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto restano in carica fino alla data di scadenza naturale del mandato. Ai fini della loro rieleggibilità o riconferma, secondo quanto previsto dal presente statuto, vengono computati i mandati già espletati.

Per ragioni di semplicità, la scuola può utilizzare nei rapporti interni ed esterni la denominazione abbreviata «Scuola superiore Sant'Anna».

01A6637

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 8 giugno 2001, n. **780855**.

Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale.

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
Agli assessorati alla sanità delle regioni
Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimento servizi sociali - Servizi lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano Agenzia provinciale prot. ambiente e tutela del lavoro
All'I.S.P.E.S.L. - D.T.S.
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Ai costruttori di carrelli elevatori
Agli utilizzatori dei carrelli elevatori
Alle A.U.S.L.

Il decreto legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000 individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante l'allegato di cui all'art. 7.1, lettera *b),* una serie di requisiti di sicurezza che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi e dispone che, i datori di lavoro che le utilizzano provvedano, ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse le misure tecniche di volta in volta indicate.

In particolare, per i carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione di corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciuto che, nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto al rovesciamento (requisito che il fabbricante garantisce, del resto, solo condizionatamente al rispetto, da parte dell'utilizzatore, dei parametri di corretto impiego stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto. Infatti i dati statistici pongono in rilievo che alcune parti del corpo, in particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento, nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale (cioè al di fuori

dai suddetti parametri), ma prevedibile. Di conseguenza, con l'art. 3, comma 3, del citato decreto n. 359/1999 è stato disposto l'adeguamento dei carrelli secondo determinati obiettivi indicati al punto 1.4 del già citato allegato, mediante l'attuazione di opportune misure, di cui una esemplificazione è riportata al medesimo punto 1.4.

L'effettiva sussistenza di tale rischio è stata presa in considerazione e riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori assoggettati alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'art. 95 del trattato di Amsterdam (*ex* art. 100/A dell'atto unico) - cd. «direttive di prodotto» - anche nel caso in cui questi soddisfino per caratteristiche e configurazione costruttiva il requisito della stabilità al rovesciamento e siano utilizzati conformemente alla loro destinazione. Infatti il comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione della direttiva «macchine», operante in seno a detta commissione, ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'all. I della direttiva n. 98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio della possibilità di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento.

Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio 2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale:

considerato che è necessario attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui le norme suddette non fanno menzione, in particolare quello relativo allo schiacciamento dell'operatore;

viene riconosciuto alle norme in questione lo *status* di norma «armonizzata» ai fini della direttiva «macchine», con la precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva «macchine».

Ne deriva, pertanto, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformità a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo - vale a dire quelli recanti o la marcatura E (cd. «epsilon»), in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/1991, oppure quella «CE», in attuazione delle disposizioni della direttiva n. 98/37/CE, già direttiva n. 89/392/CEE e successivi emendamenti, in Italia recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 - debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilità che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato.

Si pone, quindi, per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i datori di lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, la necessità di attuare le opportune misure perché venga eliminata la situazione di pericolosità così rilevata.

Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità di tipo civilistica-contrattuale derivante dai fatti rilevati, si richiama l'attenzione dei soggetti interessati:

sulla questione di cui in premessa, vale a dire sulla riconosciuta inadeguatezza - sotto il profilo delle esigenze di sicurezza - delle citate norme tecniche di fabbricazione;

sulla sussistenza di conseguenti rischi residui rappresentati dall'uso di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni;

sul fatto che la tempestiva messa in atto di misure adatte per la loro limitazione corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle vigenti disposizioni di legge;

sulla circostanza che una esemplificazione delle misure che la tecnica ha reso sinora disponibili è rinvenibile nella regolamentazione di sicurezza (in particolare al punto 1.4, dell'allegato XV, del decreto legislativo n. 359/1999);

sul fatto che sono disponibili i risultati di una ricerca, commissionata dalla Commissione europea, di soluzioni tecnicamente valide per la protezione dai rischi derivanti da spostamenti incontrollati o dal ribaltamento di attrezzature di lavaro mobili;

sulla necessità di provvedere ad apportare le necessarie integrazioni ai carrelli prima di metterli in commercio, se nuovi, ovvero prima di metterli nuovamente a disposizione dei lavoratori, se già in servizio. Si rammenta che, nelle more del completamento di dette azioni, si potrà continuare ad usare i carrelli solo a condizione che siano adottate misure temporanee alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di volerne fare oggetto delle più ampia diffusione nei riguardi dei soggetti interessati.

Roma, 8 giugno 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti
di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
FERRARO

01A6938

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del consolato onorario in Cancun e modifica di circoscrizione del consolato onorario in Veracruz

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Cancun (Messico) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Cancun (Messico) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Città del Messico con circoscrizione territoriale: Stato di Yucatan e Quintana Roo.

Art. 3.

La circoscrizione consolare del consolato onorario in Veracruz (Messico) è così modificata: Stati di Veracruz, Campeche e Tabasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A6740

Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Maldonado

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Germano Fogale, vice console onorario in Maldonado (Uruguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Montevideo (Uruguay) degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

3. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A6741

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.2703-XV.J(2941) del 13 aprile 2001, i manufatti esplosivi denominati:

«CJ A-055 (d.f.: fontana cuore)»;

«CJ A-010 (d.f.: fontana alfa)»;

«CJ A-071 (d.f.: fontana coda di pavone)»;

che la «Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo e C.», con sede in Melara (Rovigo) intende importare dalla ditta Jangsu Janhu Pyrotechnics Industry Ltd. (Repubblica Popolare Cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A6709

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 giugno 2001

Dollaro USA	0,8607
Yen giapponese	106,71
Corona danese	7,4535
Lira Sterlina	0,60820
Corona svedese	9,1495
Franco svizzero	1,5202
Corona islandese	89,49
Corona norvegese	7,9285
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,57438
Corona ceca	33,885
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,35
Litas lituano	3,4420
Lat lettone	0,5465
Lira maltese	0,3969
Zloty polacco	3,4059
Leu romeno	25025
Tallero sloveno	217,9930
Corona slovacca	42,681
Lira turca	1120000
Dollaro australiano	1,6630
Dollaro canadese	1,3099
Dollaro di Hong Kong	6,7131
Dollaro neozelandese	2,0850
Dollaro di Singapore	1,5654
Won sudcoreano	1121,49
Rand sudafricano	6,9265

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7281

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oki»

Estratto decreto n. 113 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale OKI nelle forme e confezioni: «80 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila - Milano, via Campo di Pile s.n., c.a.p. 67100, Italia, codice fiscale n. 01241900669.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 80 mg compresse rivestite 30 compresse, A.I.C. n. 028511160 (in base 10), 0V62XS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Classe: A Nota: 66.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a. stabilimento sito in Alanno (Pescara) - Italia, contrada Sant'Emidio (produzione completa).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: ketoprofene sale di lisina 80 mg (pari a ketoprofene 50 mg);

eccipienti: lattosio 120,8 mg; povidone 1,2 mg; silice colloidale anidra 1,2 mg; magnesio carbonato pesante 100 mg; cellulosa microcristallina 15 mg; amido pregelatinizzato 38 mg; crosspovidone 31 mg; magnesio alluminio silicato 46 mg; poliossietilenglicole 6000 2,4 mg; magnesio stearato 6,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7071

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubens»

Estratto decreto n. 115 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RUBENS, nelle forme e confezioni, «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria, 5 - c.a.p. 16131, Italia, codice fiscale 00244540100.

Confezioni autorizzate. numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034465017 (in base 10) 10VT7T (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A» nota: 76.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto intero: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress S.r.l. stabilimento sito in Anagni - Frosinone - Italia, strada Paduni, 240 (tutte);

Composizione: l compressa;

Principio attivo: ferro gluconato 695 mc (equivalente a 80 mg Fe^{++});

Eccipienti: acido ascorbico 100 mg: acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6252

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil»

Estratto decreto n. 202 del 17 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LISOMUCIL, nelle forme e confezioni, «7,5% gel orale senza zucchero» 15 bustine 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passerella 2 - c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale 12324370159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi bell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 7,5% gel orale senza zucchero 15 bustine 10 ml;

A.I.C. n. 023185111 (in base 10) 0Q3KQR (in base 32);

forma farmaceutica: gel orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica-medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi-Synthelabo, S.A., stabilimento sito in Alcobendas (Madrid), Avda. de la industria 31, (fabbricazione, confezionamento e controlli).

Composizione: l bustina;

principio attivo: carbocisteina 750 mg;

eccipienti: glicerolo 550 mg; idrossietilcellulosa 170 mg; saccarina sodica 6 mg; sodio P-idrossibenzoato di metile 15 mg; sodio idrossido 150 mg: elisir aroma ananas 0,23 ml; polvere di caramello 3,4 mg; acqua depurata quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6253

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climpak»

Estratto decreto n. 210 del 17 aprile 2001 del 10 maggio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLIMPAK, nelle forme e confezioni, «50 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti (estradiolo) + «5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse (medrossiprogesterone acetato)» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza - Milano, via Valosa di Sopra, 9, c.a.p. 20052, Italia, codice fiscale 01618550121.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mcg/die cerotti transdermici» 8 cerotti (estradiolo) + «5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse (medrossiprogesterone acetato);

A.I.C. n. 034817015 (in base 10) 116JZR (in base 32);

forme farmaceutiche: cerotto transdermico e compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

LTS Lohmann Therapie System GMBH stabilimento sito in Andernach - Gemania, Lohmannstrasse 2 (produzione cerotto di estradiolo (fino al confezionamento primario); C.P. Pharmaceutical stabilimento sito in Regno Unito, Ash Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham (produzione delle compresse di medrossiprogesterone acetato): Rottapharm S.r.l. stabilimento sito in italia, via Valosa di Sopra 9 - Monza (Milano), (confezionamento primario delle compresse e secondario del Climpak).

Composizione: l cerotto transdermico:

principio attivo: estradiolo 4 mg;

eccipienti: matrice adesiva contenente l'estradiolo: copolimero acrilico Durotak 387-2353 - 139,02 mg; copolimero acrilico durotak 387-2287 - 34,76 mg; Pellicola di supporto: polietilentereftalato laccato Hostaphan RN-15 44,64 mg;

composizione: l compressa;

principio attivo: medrossiprosesterone acetato 5 mg;

eccipienti: lattosio 83 mg; crospovidone 4 mg; povidone 5 mg; 2,5 mg; magnesio stearato 0,5 mg; opadry white Y-1-7000 2,5 mg;

indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erremox»

Estratto decreto n. 259 del 10 maggio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A - Milano, con codice fiscale n. 11274810156.

Medicinale: ERREMOX.

Confezione:

A.I.C. n. 028964029 - flacone 100 ml polvere uso orale 5%;

A.I.C. n. 028964031 - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 028964043 - 12 compresse 1 g.

È ora trasferita alla società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A - Milano, con codice fiscale n. 09674060158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6503

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicortal»

Estratto decreto n. 265 del 10 maggio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47 - Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

Medicinale: DICORTAL.

Confezione:

A.I.C. n. 025805045 - crema 30 g;

A.I.C. n. 025805058 - pomata 30 g.

È ora trasferita alla società: Avantgarde S.p.a., con sede in via Treviso, 4 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 03724830587.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6502

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilogel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 272 del 10 maggio 2001

Società: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 palazzo C-D/1 - 20060 Cassina De' Pecchi (Milano).

Specialità medicinale: PILOGEL.

Confezione:

gel 1 tubo a punta oftalmica 5 g 4%;

A.I.C. n. 026211019.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Pilogel, gel 1 tubo a punta oftalmica 5 g 4% - A.I.C. n. 026211019, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 304 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 1º maggio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artz»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 279

Società: Sankyo Pharma Italia S.p.a., via Reno, 5 - 00198 Roma.

Specialità medicinale: ARTZ.

Confezione:

fiala 2,5 ml/25 mg;

A.I.C. n. 028829012.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Artz, fiala 2,5 ml/25mg - A.I.C. n. 028829012, prodotti anteriormente all'11 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 881 del 16 ottobre 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 9 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6505

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 300 del 28 maggio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli, Lucca, con codice fiscale n. 03350950634.

Specialità medicinale: AIMAFIX D.I.

Confezione:

1 flac. liof 200 UI + 1 flac. 5 ml - AIC n. 025841077;

1 flac. liof 500 UI + 1 flac. 10 ml - AIC n. 025841089;

«1000 UI soluzione liofilizzata», 1 flacone - AIC n. 025841103.

Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA ISI.

Confezione:

«25%» 1 flac. 50 ml + set infus - AIC n. 006557021;

«25%» 1 flac. 100 ml + set infus - AIC n. 006557033;

«20%» 1 flac. 50 ml + set infus - AIC n. 006557060;

«20% soluzione per infusione endovenosa» - flacone da 100 ml + set infusionale - AIC n. 006557072.

Specialità medicinale: ANTIREUMINA.

Confezione:

10 compresse - AIC n. 004172021;

«compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - AIC n. 004172033.

Specialità medicinale: BIVITASI.

Confezione:

«50 mg/2,4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 3 fiale 50 mg + 3 fiale solvente 2,4 ml - AIC n. 005314024;

«100 mg/2,4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 3 fiale 100 mg + 3 fiale solvente 2,4 ml - AIC n. 005314036.

Specialità medicinale: CEREBROPAN.

Confezione:

12 fiale 5 ml - AIC n. 023814039;

IV 4 flac. 3 g 15 ml - AIC n. 023814041;

gocce orali 30 ml 10 g - AIC n. 023814054;

40 compresse 800 mg - AIC n. 023814066;

iniett. 12 fialoidi 3 g 15 ml - AIC n. 023814078.

Specialità medicinale: COMBETASI.

Confezione:

«adulti polvere e solvente per soluzione iniettabile», 5 fiale + 5 fiale solvente 2 ml - AIC n. 011460019;

«bambini polvere e solvente per soluzione iniettabile», 8 fiale + 8 fiale solvente 1 ml - AIC n. 011460021.

Specialità medicinale: EMOCLOT D.I.

Confezione:

1 flac. liof 250 UI + 1 flac. 5 ml - AIC n. 023564154;

1 flac. liof 500 UI + 1 flac. 10 ml - AIC n. 023564166;

1 flac. liof 1000 UI + 1 flac. 10 ml - AIC n. 023564178.

Specialità medicinale: ENDOGAMMA.

Confezione:

«1 g/20 ml soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone - AIC n. 034165011;

«2,5 g/50 ml soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone - AIC n. 034165023;

«5 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone - AIC n. 034165035;

«10 g/200 ml soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone - AIC n. 034165047.

Specialità medicinale: GAMMA GLOBULINE ISI.

Confezione:

1 flacone 2 ml 16% - AIC n. 006558011;

1 flacone 5 ml 16% - AIC n. 006558023;

1 flacone 10 ml 16% - AIC n. 006558035.

Specialità medicinale: HAIMACIG ENDOVENA.

Confezione:

1 flacone liofilizzato 2000 UI + solvente 20 ml - AIC n. 028179024;

1 flacone liofilizzato 5000 UI + solvente 50 ml - AIC n. 028179036.

Specialità medicinale: HEPACAL.

Confezione:

«5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe per uso sottocutaneo - AIC n. 032913016;

«12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe per uso sottocutaneo - AIC n. 032913028;

«5000 UI soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe preriempite da 0,2 ml uso sottocutaneo - AIC n. 032913030;

«12500 UI soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe preriempite da 0,5 ml per uso sottocutaneo - AIC n. 032913042.

Specialità medicinale: IMMUNOHBS.

Confezione:

1 flaconcino 1 ml - AIC n. 025653015;

1 flaconcino 3 ml - AIC n. 025653027.

Specialità medicinale: IMMUNORHO.

Confezione:

IM 1 fiala 300 mcg + 1 fiala 2 ml - AIC n. 022547018;

IM 1 fiala 200 mcg + 1 fiala 2 ml - AIC n. 022547020.

Specialità medicinale: IMMUNOTETAN.

Confezione:

IM 1 flac. 250 UI 2 ml - AIC n. 021935010;

IM 1 flac. 500 UI 2 ml - AIC n. 021935022;

1 siringa pronto uso 250 UI 2 ml - AIC n. 021935034;

1 siringa pronto uso 500 UI 2 ml - AIC n. 021935046.

Specialità medicinale: ISIFERONE.

Confezione:

1 fiala siringa 3000000 UI/1 ml - AIC n. 027958065;

1 fiala siringa 6000000 UI/1 ml - AIC n. 027958077;

«1.000.000 UI soluzione iniettabile» 1 fiala - AIC n. 027958089;

«3.000.000 UI soluzione iniettabile» 1 fiala - AIC n. 027958091;

«5.000.000 UI soluzione iniettabile» 1 fiala - AIC n. 027958103.

Specialità medicinale: ISIGRIP ZONALE.

Confezione: fiala 0,5 ml - AIC n. 001181142.

Specialità medicinale: ISIGRIP ZONALE S.U.

Confezione:

fiala 0,5 ml - AIC n. 026897215;

siringa preriempita 0,5 ml - AIC n. 026897227.

Specialità medicinale: ISIGRIP ZONALE SPLIT.
Confezione:
fiala 0,5 ml - AIC n. 028722130;
siringa preriempita 0,5 ml - AIC n. 028722142.

Specialità medicinale: ISIMOXIN.
Confezione:
12 capsule 500 mg - AIC n. 023062060;
«250» 1 flac. polvere sospensione estemp. 4 g - AIC n. 023062072.

Specialità medicinale: ISIVEN V.I.
Confezione:
«500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone da 500 mg + 1 flacone da 10 ml - AIC n. 026938050;
«1 g/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone da 1 g + 1 flacone da 20 ml - AIC n. 026938062;
«2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone da 2,5 g + 1 flacone da 50 ml - AIC n. 026938074;
«5 g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone da 5 g + 1 flacone da 100 ml - AIC n. 026938086.

Specialità medicinale: LASSATINA.
Confezione: 20 confetti - AIC n. 004306015.

Specialità medicinale: NOVANEURINA B12.
Confezione: «25 mg + 1 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile», 5 fiale + 5 fiale solvente - AIC n. 008736035.

Specialità medicinale: OXADOL.
Confezione:
20 compresse 30 mg - AIC n. 024714014;
IM IV 5 F 1 ml 20 mg - AIC n. 024714026.

È ora trasferita alla società: KEDRION S.p.a., con sede in località Ai Conti - Frazione Castelevecchio Pascoli, Barga - Lucca, con codice fiscale n. 01779530466.

Con variazioni delle seguenti denominazioni:
da Albumina Umana ISI a Albumina Umana Kedrion;
da Gamma Globuline ISI a Gamma Globuline Kedrion.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7079

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modifica della richiesta di registrazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, della denominazione di origine «Fior di latte» in «Fior di latte Appennino meridionale» ed adeguamento della relativa proposta di disciplinare di produzione.

Vista la proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine «Fior di latte», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 162 del 13 luglio 2000, al fine di soddisfare l'esigenza di evidenza pubblica prima della sua trasmissione con le previste modalità al competente organismo comunitario;

Vista la nota prot. n. 62346 del 27 luglio 1999 con la quale sono state trasmesse alla Commissione europea la domanda e la relativa documentazione probatoria di registrazione della denominazione di origine protetta «Fior di latte», ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento;

Viste le osservazioni formulate dai Servizi della Commissione europea in ordine alle asserite eccessiva estensione dell'area di produzione del formaggio di cui trattasi e carenza dei requisiti posti a fondamento della richiesta di registrazione della denominazione in quanto «tradizionale», in applicazione della previsione contenuta all'art. 2, paragrafo 3, del citato regolamento n. 2081/92, che consente di considerare quale denominazione di origine un nome tradizionale non recante riferimenti geografici;

Vista l'istanza presentata dal comitato promotore per la registrazione comunitaria del formaggio «Fior di latte», con la quale il soggetto richiedente, accogliendo le osservazioni formulate dai competenti Servizi della Commissione, ha chiesto la modifica della originaria denominazione proposta «Fior di latte» in «Fior di latte Appennino meridionale», motivando tale modifica quale opportuna precisazione dell'ambito territoriale nel quale opera la realtà produttiva che esso intende proteggere;

Considerato che il comitato promotore, a seguito di verifiche condotte sulla localizzazione degli allevamenti e sulla tradizionalità della produzione del formaggio «Fior di latte», in coerenza con il parere espresso dal comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, istituito con la decisione della Commissione del 21 dicembre 1992, ha ritenuto provata anche sotto l'aspetto documentale la sussistenza delle condizioni e dei requisiti sui quali si fonda la registrazione comunitaria, solo per il territorio costituito dai limiti amministrativi delle province di:

Frosinone e Latina, nella regione Lazio;
Campobasso, nella regione Molise;
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nella regione Campania;
Bari, Foggia e Taranto, nella regione Puglia;
Potenza, nella regione Basilicata;
Cosenza, nella regione Calabria,

non avendo potuto fornire oggettiva evidenza per la parte del territorio già compresa nella originaria proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata e non inclusa nella presente proposta di registrazione comunitaria;

Considerato che il comitato ha chiesto di integrare il disciplinare di produzione proposto mediante esplicitazione del vincolo del divieto d'uso di acidi organici ovvero di correttori di pH di natura chimica, tesi ad accelerare i tempi di preparazione della filatura nel processo di caseificazione del formaggio «Fior di latte Appennino meridionale», al fine di preservare il carattere naturale della fase di maturazione della pasta, che deve avvenire sotto siero;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dal predetto comitato a sostegno della legittimità e della opportunità della protezione comunitaria richiesta e per l'adeguamento proposto della disciplina di produzione in accoglimento delle osservazioni formulate dai competenti Servizi della Commissione europea;

Ritenuto di dover dare oggettiva evidenza della mutata situazione di fatto e di diritto, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle integrazioni e degli adeguamenti concernenti la denominazione che si intende proteggere e la relativa disciplina di produzione;

Considerato che detti adeguamenti ed integrazioni riguardano gli articoli 1, 2, 4 e l'allegato *A* della proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella già citata *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2000;

ha proposto le seguenti modifiche:

1. La denominazione «Fior di latte», indicata nelle premesse al disciplinare di produzione e in quest'ultimo nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2000, è sostituita con la denominazione «Fior di latte Appennino meridionale»;

2. All'art. 2 del disciplinare di produzione indicato in precedenza, per il raggiungimento del livello di pH compreso tra i valori di 5,1 e 5,3 ivi riportato è vietato l'utilizzo di acidi organici ovvero di correttori di pH di natura chimica.

3. All'art. 4 del predetto disciplinare di produzione, il testo ivi riportato è da intendersi sostituito dal seguente: «La zona di produzione e di elaborazione del latte destinato alla produzione del formaggio "Fior di latte Appennino meridionale" comprende il territorio amministrativo delle province di seguito indicate:

Frosinone e Latina, nella regione Lazio;
Campobasso, nella regione Molise;
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nella regione Campania;
Bari, Foggia e Taranto, nella regione Puglia;
Potenza, nella regione Basilicata;
Cosenza, nella regione Calabria».

4. La dicitura «Fior di latte» ripetuta due volte nel contrassegno di cui all'allegato *A* al predetto disciplinare di produzione, è sostituita dalla sola dicitura «Fior di latte Appennino meridionale», ferme restando dimensioni e scala colorimetrica degli altri elementi identificativi del contrassegno.

La pubblicazione dei predetti adeguamenti e integrazioni alla proposta del disciplinare di produzione è propedeutica alla notifica alla Commissione europea della modifica della denominazione per la quale si chiede la protezione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, e dell'adeguamento del relativo disciplinare di produzione.

01A6826

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Duerrevita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1867 del 5 giugno 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Duerrevita S.p.a. con la modifica deliberata in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 20:

introduzione di un nuovo quinto comma con individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti all'oggetto sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

01A6708

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che alle sotto elencate imprese, è stato riattribuito il marchio a fianco di ciascuna indicato, precedentemente ritirato per decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

Marchio	Ragione sociale	Sede
1181 RM	Mama Produzioni S.a.s. di Marco Mariani e C.	Roma
1194 RM	Di Vittorio Scilla	Guidonia Montecelio

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Marchio	Ragione sociale	Sede
462 RM	Lazzarini Luciano	Roma
1083 RM	Zecca Francesca	Roma
1103 RM	Pietrucci Andrea	Albano Laziale (Roma)
1196 RM	Todini Simone	Roma
1198 RM	Tel.Ca. S.a.s di Pedicini Anna & C.	Roma
1237 RM	Oro di Carenza Pierpaolo	Roma

01A6710-01A6711

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651146/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.